

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una Società per azioni a totale capitale pubblico locale denominata "VIVA Servizi S.p.A."
2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, lettera D) dell'art. 14 della L. n. 326/2003 e s.m.i.:
 - a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti Locali azionisti, è prevista in atti attraverso il presente statuto, i contratti di servizio e/o concessione d'uso e la carta dei servizi;
 - b) la Società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento degli Enti Locali azionisti, così come previsti nel presente statuto;
 - c) la Società realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti Locali azionisti che la controllano.

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede legale in Ancona (AN).
2. L'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2365 C.C. potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nonché modificare o sopprimere quelle esistenti e trasferirle in altro luogo, purché in Italia.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 - Conservazione dei diritti e degli obblighi anteriori alle fusioni

1. La Società, già costituita dalla fusione tra la società Cisco Acque S.r.l. di Moie di Maiolati Spontini (AN) e la società Gorgovivo Multiservizi S.p.A. di Ancona, ha conservato e conserva in caso di eventuali operazioni di fusione, i diritti precedenti e subentra negli obblighi anteriori ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionali ed aziendali nonché i contratti di lavoro individuali.

Titolo II

OGGETTO

Art. 5 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in via diretta che attraverso società controllate, collegate o comunque partecipate, delle attività e dei servizi connessi e inerenti a:
 - a) gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue, compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei detti servizi;
 - b) gestione del servizio di igiene urbana consistente in via esemplificativa e non esaustiva in: raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, speciali, non pericolosi e pericolosi; raccolta trasporto e smaltimento dei residui e di materie prime e secondarie; spazzamento, pulizia e lavaggio di strade ed aree pubbliche e private; espurgo pozzi neri e lavaggio condotte; sgombero neve dal suolo pubblico; recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie; raccolta differenziata; erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi; attività di bonifica siti; commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento rifiuti; trattamenti di disinfezione, disinfestazione, e tutti i trattamenti antiparassitari e di sanificazione in genere; l'erogazione di ogni servizio concernente

l'igiene e la salubrità urbana nel territorio in generale ivi comprese la funzione di ispettorato ecologico e la gestione e realizzazione di impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento, stoccaggio, discarica ed impianti di term distruzione;

c) gestione del servizio distribuzione gas metano.

2. La Società può espletare qualsiasi attività o servizio, connesso, ausiliario, collegato, strumentale, collaterale, accessorio e complementare rispetto alle attività indicate al 1° comma, ivi comprese le attività di progettazione, di costruzione di impianti, di produzione di energia per autoconsumo e/o calore da fonti rinnovabili e assimilate e loro utilizzazione, gestione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge, di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, di gestione amministrativa e d'accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti riguardo ai servizi erogati, smaltimento percolati e rifiuti liquidi speciali non pericolosi presso i depuratori, nonché le attività di diritto privato utili a tali fini.

3. La Società può promuovere la costituzione o assumere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità analogo, affine e connesso al proprio, salvo il disposto dell'art. 2361 C.C..

4. La Società potrà pertanto conferire a società dalla stessa controllate servizi e/o rami d'azienda.

5. Nel perseguimento dell'oggetto sociale ed in via subordinata e strumentale all'attività principale, la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali incluso l'affitto d'azienda, industriali e finanziarie ivi comprese fidejussioni ed avalli, concessioni di garanzie in genere, comprese quelle reali per conto e/o favore proprio e/o di terzi, escluse l'attività assicurativa e le operazioni inerenti la raccolta del risparmio tra il pubblico.

6. La Società può assumere finanziamenti dai propri Soci nei limiti delle disposizioni vigenti in materia e conferimenti di beni in natura.

7. La Società è tenuta a realizzare e a gestire in favore degli Enti Locali soci le attività e i servizi di cui al presente articolo, indipendentemente se affidate direttamente dagli stessi o aggiudicate con procedura ad evidenza pubblica, con il vincolo che le attività e i servizi svolti in favore degli Enti Locali soci generino ricavi, determinati secondo i criteri stabiliti dal competente Ente di governo d'ambito, oltre l'80% (ottanta per cento) dei ricavi totali dell'esercizio esposti alla voce A.1. dello schema di conto economico di cui al 1° comma dell'art. 2425 C.C..

8. Il Collegio Sindacale verifica ed attesta, nella relazione al bilancio di esercizio di ogni anno, il soddisfacimento della percentuale realizzata nell'anno precedente, per le attività e i servizi svolti per gli Enti Locali soci di cui al comma precedente. Il mancato soddisfacimento comporterà la revoca dell'affidamento dei servizi.

9. La Società, può svolgere, fermo restando la percentuale di cui al precedente comma 7, attività e servizi, studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad altri enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi, nonché attività di progettazione e costruzione anche per conto terzi, degli impianti relativamente anche ai servizi di cui al 1° comma, nonché studi di fattibilità, direzione lavori, che siano connessi alle proprie competenze aziendali.

10. La Società può svolgere le attività dell'oggetto sociale, indicate al comma 1, relativamente alla lett. a), solo nell'ambito territoriale n. 2 ovvero nell'ambito territoriale individuato dalla Regione Marche e, relativamente alla lett. b) solo nell'ambito territoriale n. 2 ovvero nell'ambito territoriale individuato dalla Regione Marche. Quanto agli ulteriori servizi, la Società può realizzarli anche nei territori di

Comuni soci non facenti parte degli ambiti individuati, che siano però caratterizzati da una vicinanza o contiguità territoriale, al fine di conseguire l'ottimizzazione gestionale dei servizi gestiti.

11. Il servizio, di cui al precedente comma 1 lett. a), viene svolto per tutti gli Enti Locali soci secondo le stesse condizioni ed identiche modalità contenute:

* nella convenzione perfezionata con l'Ente di governo d'Ambito competente per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

* nel contratto di concessione d'uso reti ed impianti tra la Società e gli Enti Locali soci.

12. Il servizio di cui al precedente comma 1, lett. b) viene svolto per tutti gli Enti Locali soci secondo le condizioni e le modalità contenute:

* nel contratto di servizio perfezionato con l'Ente di Governo d'Ambito competente per la gestione del Servizio Integrato Rifiuti.

13. Il servizio di cui al precedente comma 1, lett. c), viene svolto per gli Enti Locali soci secondo le stesse condizioni e le identiche modalità contenute nel contratto di concessione d'uso reti ed impianti tra la Società e gli Enti Locali soci.

14. Stante la natura di società pubblica affidataria di servizi "in house" da svolgere sotto il diretto controllo della proprietà pubblica la Società non potrà partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di ulteriori servizi pubblici bandite da enti non soci, né potrà conseguire affidamenti di servizi pubblici da soggetti diversi dai Comuni soci.

Titolo III

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 6 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è determinato in Euro 55.676.573,00 (cinquantacinquemilioni-seicentoseitantesemilacinquecentosettantatré e zero centesimi) rappresentato da n. 55.676.573 (cinquantacinquemilioni-seicentoseitantesemilacinquecentosettantatré) di azioni ordinarie e può essere liberato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

2. Le azioni possono appartenere solo ed esclusivamente ad Enti Locali al fine di mantenere il controllo finanziario e gestionale della Società; è pertanto esclusa la partecipazione di soggetti privati.

3. Possono essere soci gli Enti Locali degli ambiti individuati per i servizi di cui al precedente art. 5 lett. a) e b).

4. Il capitale sociale potrà essere costituito o aumentato anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami d'attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del Codice Civile.

5. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente statuto.

6. In sede di aumento di capitale - salvo diversa deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze di cui all'art. 2441 C.C. - è riservato agli azionisti il diritto di opzione, in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute come rilevabile dal Libro dei Soci alla data della deliberazione di aumento. Gli amministratori rispondono solidariamente per i danni recati ai soci e ai terzi dalla circolazione di azioni che, non essendo state interamente liberate, non hanno in sostanza alcun contenuto patrimoniale.

7. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e i restanti su richiesta dell'Organo Amministrativo e secondo modalità indicate dallo stesso. A carico dei

ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C..

8. I soci, se richiesto dall'Organo Amministrativo, potranno versare alla Società somme in conto capitale, effettuare finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, anche non proporzionalmente alle azioni detenute nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7 – Azioni, soci e loro domicilio

1. Le azioni non sono materialmente emesse ed i loro eventuali trasferimenti si perfezionano mediante annotazione sul Libro dei Soci della Società.
2. Le azioni conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
3. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea, salvo in caso di emissione di speciali categorie di azioni con voto limitato.
4. La qualità di azionista costituisce di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società.
5. Il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del Libro medesimo.

Art. 8 – Trasferimento di azioni e diritto di prelazione

1. Il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione opera solo tra gli Enti Locali soci.
2. L'Ente Locale socio che intenda trasferire, nei limiti previsti dal precedente comma, in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà darne previa comunicazione, con lettera inviata tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (pec) all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il numero offerto, l'Ente o gli Enti disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente dovranno manifestare, a mezzo lettera inviata tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (pec) indirizzata all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera inviata tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (pec), delle proposte di acquisto pervenute.
4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
5. Qualora nessun Ente Locale socio eserciti nei limiti e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri Enti Locali, a condizioni non inferiori a quelle indicate nella offerta e previo esperimento della procedura di cui al successivo articolo 9.
6. L'eventuale alienazione di azioni a privati è inefficace verso la Società, non dà diritto ad iscrizione nel Libro dei Soci né diritto al voto in Assemblea, e comporta la revoca degli affidamenti diretti.

Art. 9 - Clausola di gradimento

1. Il trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione ad altri Enti Locali soci è

comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci.

2. Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata (pec) ai sensi del precedente articolo 8.

3. In caso di diniego del gradimento da parte dell'Assemblea, è previsto a carico della Società l'obbligo di acquisto fermo restando quanto previsto dall'art. 2357 C.C..

4. Sono inefficaci, nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione posti in essere in violazione del presente e del precedente articolo 8.

Art. 10 – Patrimoni destinati

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e successivi del Codice Civile.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel Codice Civile e nel presente statuto.

Art. 11 – Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative. Possono essere emesse obbligazioni convertibili e non convertibili ai sensi degli artt. 2410 e 2420 bis del Codice Civile.

2. La Società ha altresì facoltà di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare di cui al precedente articolo 10, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono. La deliberazione è adottata dall'Assemblea straordinaria.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 12 – Organi

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- in caso di organo collegiale il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

3. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

4. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale, salva diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, purché in Italia.

Art. 14 – Convocazione

1. L'Assemblea è convocata, ai sensi di legge, dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente o di chi ne fa le veci, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, mediante avviso comunicato ai soci tramite posta elettronica certificata (pec) o comunque con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

2. L'Assemblea è, altresì, convocata su iniziativa di almeno 10 (dieci) Enti Locali soci per la trattazione di argomenti inerenti a pretese o diritti della Società sugli Enti Locali derivanti dai contratti di concessione d'uso o per proporre iniziative attuative del controllo sui contratti stessi.

3. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno ed il luogo per la seconda convocazione; se l'Assemblea è andata deserta, in mancanza della predetta fissazione, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

4. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti.

5. Le riunioni possono essere tenute anche in video o tele – conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, visionare documenti, di intervenire su tutti gli argomenti nonché di partecipare alle votazioni. Nel rispetto di tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 15 – Intervento e voto

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti a Libro dei Soci.
2. Il diritto all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del voto potrà essere validamente esercitato anche tramite mezzi di comunicazione. E' altresì ammessa l'espressione del diritto di voto tramite corrispondenza (pec, racc.). In tale caso, chi esprime il voto per corrispondenza, si considera intervenuto in Assemblea.
3. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.
4. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2372 C.C. e nei limiti ivi previsti.
5. Il diritto di voto non può essere esercitato nei casi in cui il votante abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 C.C..

Art. 16 – Presidenza

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da altra persona scelta tra i soci presenti.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea e da un Notaio nelle Assemblee straordinarie.
3. Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
4. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.
5. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea ed il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 17 – Assemblea ordinaria – Compiti

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata per l'approvazione del budget, per la verifica dell'andamento gestionale sulla base della illustrazione del preconsuntivo, nonché entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora sussistano i presupposti di legge. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2248 C.C. le ragioni della dilazione come previsto dall'art. 2364 C.C..
2. L'Assemblea ordinaria è, altresì, convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne viene fatta domanda nei casi previsti dal precedente art. 14, 2° comma o, in difetto, dal Collegio Sindacale con l'indicazione, in

ogni caso, delle materie da trattare.

3. In mancanza, su istanza dei soci, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, con designazione della persona chiamata a presiederla.

4. L'Assemblea ordinaria:

- * in caso di organo collegiale determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- * nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero gli amministratori;
- * in caso di organo collegiale nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- * nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale eleggendo tra loro il Presidente;
- * determina il compenso dell'Amministratore Unico ovvero degli amministratori e dei sindaci nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- * delibera in ordine all'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti il Collegio Sindacale, i liquidatori ed in ordine alla rinuncia e transazioni su tali azioni;
- * nomina e revoca il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- * delibera in ordine al gradimento per il trasferimento di azioni e/o diritti di opzione ad altri Enti Locali non soci;
- * approva il budget comprensivo della relazione previsionale e programmatica contenente i programmi di investimento nonché il piano industriale annuale;
- * verifica l'andamento della gestione sulla base della illustrazione del preconsuntivo;
- * approva il bilancio di esercizio;
- * approva la ripartizione degli utili nonché la copertura di eventuali perdite;
- * approva l'alienazione e/o l'acquisto di aziende e/o rami d'azienda per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- * approva l'acquisto e vendita di immobili per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- * approva l'acquisto e vendita di partecipazioni azionarie di controllo e/o costituzione di società per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi);
- * approva l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- * approva progetti di fusione e/o scissione;
- * approva contratti di concessione d'uso reti ed impianti strettamente connessi all'oggetto sociale;
- * approva i contratti di servizio e tutti i contratti e gli atti negoziali che regolano il rapporto tra la Società e gli Enti Locali soci;
- * approva i criteri di nomina del Direttore Generale;
- * vigila sull'effettivo esercizio del controllo analogo sia in termini strutturali sia funzionali da parte dei rappresentanti della Società in seno all'Assemblea delle società partecipate o controllate dalla stessa che operano in regime di *house providing* attraverso la verifica semestrale dell'assunzione a maggioranza delle deliberazioni, oltre che sulle materie disciplinate dal codice civile, sulle seguenti ulteriori materie non disciplinate dal codice civile, al fine della verifica della legittimazione dell'affidamento in house indiretto:
 - a) approvazione del budget comprensivo della relazione previsionale e programmatica contenente i programmi di investimento nonché il piano industriale annuale;
 - b) verifica dell'andamento della gestione sulla base dell'illustrazione del preconsuntivo con analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;
 - c) decisione sugli investimenti superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) non previsti nel budget annuale.



L'Assemblea delibera inoltre sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dagli amministratori nonché sulle materie riservate alla sua esclusiva competenza dalla legge e dal presente statuto della Società.

Art. 18 – Assemblea ordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita, quando è rappresentato, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

2. In entrambi i casi, essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 51% (cinquantuno per cento) del capitale rappresentato, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le seguenti materie, che sono validamente adottate se assunte a maggioranza assoluta del capitale rappresentato e a maggioranza dei soci presenti in Assemblea:

- nomina, revoca e sostituzione dell'Amministratore Unico ovvero degli amministratori, dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
- delibera in ordine al gradimento per il trasferimento di azioni e/o diritti di opzione ad altri Enti Locali non soci;
- approvazione del budget, comprensivo della relazione previsionale e programmatica contenente i programmi di investimento nonché il piano industriale annuale, fatta salva la necessaria e definitiva approvazione dei competenti Enti di governo dell'Autorità dell'Ambito, limitatamente agli investimenti inerenti i servizi;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- alienazione e/o acquisto di aziende e/o rami d'azienda per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- acquisto e vendita di partecipazioni azionarie di controllo e/o costituzione di società per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi);
- emissione di obbligazioni non convertibili;
- approvazione progetti di fusione e/o scissione;
- approvazione contratti di concessione d'uso reti ed impianti strettamente connessi all'oggetto sociale;
- approvazione dei contratti di servizio e di tutti i contratti e gli atti negoziali che regolano il rapporto tra la Società e gli Enti Locali soci;
- vigila sull'effettivo esercizio del controllo analogo sia in termini strutturali sia funzionali da parte dei rappresentanti della Società in seno all'Assemblea delle società partecipate o controllate dalla stessa che operano in regime di house providing attraverso la verifica semestrale dell'assunzione a maggioranza delle deliberazioni, oltre che sulle materie disciplinate dal codice civile, sulle seguenti ulteriori materie non disciplinate dal codice civile, al fine della verifica della legittimazione dell'affidamento in house indiretto:
 - a) approvazione del budget comprensivo della relazione previsionale e programmatica contenente i programmi di investimento nonché il piano industriale annuale;
 - b) verifica dell'andamento della gestione sulla base dell'illustrazione del preconsuntivo con analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;
 - c) decisione sugli investimenti superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) non previsti nel budget annuale.

Art 19 – Nomina delle cariche sociali

1. Salvo una diversa delibera unanime dell'Assemblea, la nomina delle cariche sociali avviene sulla base di liste e secondo modalità tali da garantire che il genere meno

rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti di ciascun organo ai sensi della normativa vigente.

2. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata, nelle modalità di cui al precedente articolo 14 in deroga al comma 2 dell'art. 2366 C.C.. A pena della nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 C.C., l'ordine del giorno dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare. Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% (uno per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale.

3. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti a uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

4. Unitamente alle liste, dovranno essere depositate, a cura degli azionisti proponenti, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sull'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e/o inconferibilità alla ricopertura della carica, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché il curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto.

5. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Verranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto più voti. In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione. Le modalità di elezione sono idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge circa l'equilibrio di genere. Qualora non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

6. I neo eletti dovranno depositare presso la Società l'accettazione della nomina conferita e l'autodichiarazione di cui al comma 4.

Art. 20 – Assemblea straordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori;
- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- sull'emissione di obbligazioni convertibili;
- sulla proroga o scioglimento della Società;
- sulla revoca dello stato di liquidazione.

3. La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, fatta eccezione per il quorum deliberativo richiesto per la valida assunzione di deliberazioni relative alla nomina, revoca, sostituzione dei liquidatori nonché revoca dello stato di liquidazione o che comportino modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo e sulla proroga o scioglimento della Società; tali delibere sono validamente assunte, in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e della maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti in Assemblea.

Art. 21 – Poteri informativi dei Soci

1. I Soci, in persona del proprio rappresentante legale, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie ed informazioni sulla gestione, nonché ottenere la visione dei libri sociali e della documentazione inerente l'amministrazione della Società.

Titolo VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 22 – Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), la cui precisa determinazione è riservata all'Assemblea, all'atto della nomina.
2. La nomina dell'Amministratore Unico ovvero degli amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea, salvo per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo. In caso di organo collegiale la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.
3. Potranno essere nominati amministratori anche non soci.
4. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
5. Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che:
 - a) si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 C.C.;
 - b) abbiano svolto funzioni di amministrazione in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
 - c) abbiano un contenzioso con la Società o siano titolari, Soci amministratori, dipendenti, con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi svolti dalla Società.
6. Gli amministratori sono sempre revocabili dall'Assemblea che li ha eletti, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
7. Costituiranno giusta causa di revoca degli amministratori i significativi ed ingiustificati scostamenti dai risultati conseguiti, rispetto a quelli programmati, nonché dai piani ed indirizzi approvati dall'Assemblea dei soci.
8. Gli amministratori hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, tutti gli atti fondamentali (piani strategici, piani finanziari, budget, etc.).
9. Gli amministratori dovranno inviare ai soci un report trimestrale, nonché copia della proposta di budget, del bilancio di esercizio e del programma annuale e triennale dell'attività della Società per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
10. Le disposizioni del presente Titolo che seguono dall'art. 23 all'art. 25 si applicano nella esclusiva ipotesi in cui l'Assemblea individui l'Organo Amministrativo della Società in un Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Sostituzione degli amministratori

1. Se, per dimissioni o altra causa, vengano a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, nell'ambito della lista cui appartengono gli amministratori cessati, con le modalità di cui all'art. 2386 C.C. e nel rispetto della quota di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 251 del 30.11.2012 e s.m.i..
2. I consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

3. Se però viene meno la metà o più degli amministratori eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi d'urgenza dal Collegio Sindacale, l'Assemblea per le nuove nomine a norma dell'art. 18 del presente statuto.

4. Qualora un amministratore sia revocato, non avrà diritto ad alcun indennizzo, salvo che la revoca intervenga senza giusta causa.

Art. 24 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione – Convocazione e quorum costitutivi e deliberativi

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore Delegato, o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per la validità delle sedute a cui è presente solo la metà più uno dei componenti (compreso il Presidente), è necessaria la presenza del Presidente.
3. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal membro del Consiglio più anziano di età, mediante avviso, comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.
4. La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato alla Società. A tal fine il Presidente verificherà mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet (provider) che tutti gli amministratori e sindaci abbiano ricevuto l'avviso. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o via telefax o posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
5. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.
6. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video-conferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ed individuati in ogni momento del collegamento, sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.
9. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.
10. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano.
11. I consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti; essi sono invece

computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

13. Devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- proposta all'Assemblea degli indirizzi strategici aziendali;
- proposta all'Assemblea dei piani finanziari e dei programmi di investimento aziendali;
- acquisto e vendita di immobili per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- proposta all'Assemblea di alienazione e/o acquisto di aziende e/o rami di azienda per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- prestazioni di garanzia e mutui per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- proposta all'Assemblea di acquisto e vendita di partecipazioni azionarie di controllo e/o costituzione di società per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi);
- designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi di società partecipate;
- definizione della macrostruttura organizzativa aziendale;
- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti;
- proposta all'Assemblea di emissione di obbligazioni non convertibili;
- proposta all'Assemblea di aumento del capitale sociale;
- proposta all'Assemblea di riduzione del capitale;
- proposta all'Assemblea della bozza dei contratti di concessione d'uso reti ed impianti, dei contratti di servizio e di tutti i contratti ed atti negoziali che regolano il rapporto tra la Società e gli Enti Locali soci;
- redazione della proposta all'Assemblea del progetto di fusione o scissione.

14. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso, anche al di fuori dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Segretario, sarà designato un sostituto da chi presiede la seduta. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

15. In caso di urgente costituzione in giudizio per assolvere alla difesa e assistenza legale della Società chiamata in causa da terzi, ovvero per procedere all'attivazione di apposito procedimento avverso terzi, la relativa delibera di incarico al Responsabile dell'Avvocatura della Società potrà essere adottata come provvedimento del Presidente e, successivamente, ratificata dal Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile. Identica procedura potrà essere adottata, in casi eccezionali, diversi dal primo paragrafo, in cui l'improcrastinabile necessità di provvedere non consenta di attendere la data prevista della successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società e viene nominato dall'Assemblea ordinaria.

2. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, rientrano fra i compiti del Presidente l'attuazione degli indirizzi strategici in

materia societaria e in materia di politica industriale e finanziaria.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta all'amministratore appositamente incaricato ovvero, se le assenze o gli impedimenti non sono prevedibili, all'amministratore più anziano di età.

4. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti a persona diversa rispetto a quanto indicato al comma 3, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 26 – Poteri dell'Organo Amministrativo – Deleghe

1. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società, per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dal presente statuto riservati direttamente all'Assemblea dei soci.

2. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio può nominare e delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Amministratore delegato. Ai fini della nomina l'eventuale Amministratore delegato deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale nella gestione di imprese industriali.

3. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

4. All'Amministratore Unico ovvero all'Amministratore delegato, al Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui ai precedenti commi, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione determinerà i compensi ad essi spettanti.

5. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 24, comma 13.

Art. 27 – Direttore Generale

1. La nomina del Direttore Generale è fatta dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, comprensiva di durata e compenso, sulla base di criteri sottoposti dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea. Ai fini della nomina il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale nella gestione di imprese industriali con preferenza di imprese di pubblici servizi.

2. Il Direttore Generale, qualora nominato, esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui all'art. 24 del presente statuto, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge all'Organo Amministrativo.

In tale ambito il Direttore Generale:

- assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'Organo Amministrativo e ne esegue le deliberazioni;
- provvede, nel rispetto e in coerenza con la macrostruttura aziendale delineata dall'Organo Amministrativo e secondo le procedure stabilite dallo stesso, all'assunzione del personale;
- provvede alla gestione ed al coordinamento del personale;
- provvede alla gestione operativa della Società;
- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente;
- propone all'Organo Amministrativo il budget per il successivo esercizio;
- redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della Società e predispone la proposta di bilancio d'esercizio;

- acquista materie prime e prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria, nei limiti stabiliti dall'Organo Amministrativo.

3. Ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore Generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

Titolo VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28 – Collegio Sindacale

1. Salvo per il primo Collegio nominato nell'atto costitutivo, l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti in possesso dei requisiti di legge. La composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente. Il medesimo equilibrio si applica anche ai sindaci supplenti.

2. I sindaci durano in carica secondo quanto previsto dall'art. 2400 C.C. e sono rieleggibili.

3. Il compenso è stabilito dall'Assemblea secondo le tariffe professionali in vigore.

4. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentrano i supplenti secondo l'ordine di nomina atto a garantire il rispetto della quota, di cui alla normativa sull'equilibrio di genere, e rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile.

Art. 29 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata a scelta dell'Assemblea Ordinaria dei soci da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

2. Si applicano le disposizioni previste in materia di incompatibilità e decadenza.

Titolo VIII

BILANCIO E UTILI

Art. 30 – Esercizio sociale – Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centootanta) giorni qualora sussistano i presupposti di legge e/o quando, a giudizio dell'Organo Amministrativo, si siano verificati:

- problemi di carattere amministrativo legati all'utilizzo di hardware e software;
- inconvenienti di tipo organizzativo connessi a motivi di salute, di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà dell'Organo Amministrativo;
- eventi legati a sopravvenute operazioni societarie di natura straordinaria, che comportino aggravio delle normali operazioni necessarie alla redazione del bilancio;
- ritardi causati dal recepimento di novità legislative.

4. Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio d'esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob.

Art. 31 – Ripartizione degli utili

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, ed il 5% (cinque per cento) da assegnare a riserva

straordinaria.

2. La destinazione degli eventuali utili residui, nonché la copertura di eventuali perdite, vengono stabilite mediante delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 32 – Controllo analogo sulle società partecipate in house providing

1. Per l'esercizio dell'influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative in materia di programmazione e pianificazione sulle società partecipate che operano in regime di house providing, la Società esercita un controllo funzionale, strutturale, gestionale e finanziario analogo a quello che i propri Soci esercitano sui propri servizi che si esplica sia attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione nelle forme disciplinate dal presente Statuto sia attraverso la verifica che oltre l'80% delle attività sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati in favore della Società e/o degli enti pubblici che indirettamente le partecipano.

Titolo IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 – Scioglimento e liquidazione

1. Qualora, per qualsiasi motivo, compresa la mancata conformazione della Società alle indicazioni ed agli obiettivi, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. C.C..

Titolo X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi e gli altri soci e/o la Società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite ad arbitrato rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale "Leone Levi" della C.C.I.A.A. di Ancona.

2. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (artt. 816 e ss. c.p.c.) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5. L'arbitrato avrà sede in Ancona presso gli uffici della Camera di Commercio. La decisione verrà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.

Art. 35 – Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia non demandabile al Tribunale Arbitrale è quello di Ancona.

Art. 36 – Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

FIRMATO: CHIARA SCIASCIA - LUIGI OLMI NOTAIO.

